

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 10-5133

**L.R. n. 1/2009 e s.m.i. - L.R. n. 28/99 e s.m.i., art. 18, comma 1, lett. b bis). Istituzione della nuova Sezione denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio" nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese. Individuazione delle Misure, delle linee di intervento e dei fabbisogni finanziari.**

A relazione dell'Assessore Casoni:

Premesso che:

Ai sensi della L.R. n. 1 del 14/01/2009 e s.m.i e della L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i. è stato istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, articolato in apposite sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di intervento. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale sono state istituite le sezioni del Fondo denominate "Artigianato", "Commercio" ed "Emergenze".

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. n. 17 del 26/07/2007 ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. in data 2/04/2010 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A."

In attuazione della predetta deliberazione è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle richiamate sezioni del Fondo.

Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (D.P.E.F.R.) per il triennio 2013-2015, in corso di approvazione, pianifica le linee strategiche di sviluppo del commercio e individua le Azioni di Governo per ciascuna delle quali sono individuate apposite Aree di Intervento.

Nell'ambito dell'Azione di Governo Competitività, Area di Intervento Industria e Internazionalizzazione, il D.P.E.F.R. prevede interventi volti a sostenere le attività di valorizzazione dei luoghi del commercio, di contrasto alla desertificazione commerciale e di mantenimento del servizio nelle aree commercialmente deboli ed interventi di riqualificazione del sistema fieristico regionale.

La L.R. n. 28/99 all'art. 18, comma 1, lettera a), prevede il sostegno di interventi diretti alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli Enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione dei centri commerciali naturali.

La L.R. n. 31 del 28/11/2008 all'art. 10, comma 2, prevede il sostegno del sistema fieristico regionale a favore dei soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale ed internazionale, presenti nel calendario regionale, per progetti ed iniziative di promozione fieristica di significativo interesse economico, sociale ed ambientale per la Regione.

Gli interventi previsti dalla L.R. n. 28/99 e dalla L.R. n. 31/08 devono essere considerati sinergici in quanto finalizzati allo sviluppo e alla promozione della piccola impresa commerciale e possono essere promossi dagli enti locali, quali soggetti deputati al governo del territorio nel quale operano tali imprese.

Per l'attuazione di tali interventi, la L.R. n. 13 del 27/07/2011 ha modificato l'art. 18, comma 1 della L.R. n. 28/99 e s.m.i., prevedendo l'istituzione di un'apposita Sezione sulla quale possono confluire mediante trasferimento, a titolo definitivo, le risorse di cassa disponibili della Sezione Commercio del Fondo.

Ritenuto, conseguentemente, di istituire con il presente provvedimento la nuova Sezione denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio" rivolta al sostegno degli interventi promossi dagli enti locali per la qualificazione del tessuto commerciale urbano e per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale.

Ritenuto altresì di approvare le Misure e le linee di intervento finanziabili con la nuova Sezione "Valorizzazione dei luoghi del commercio", individuando i relativi fabbisogni finanziari e rinviando a successive deliberazioni l'approvazione dei Programmi degli interventi attraverso i quali definire i beneficiari e i requisiti d'accesso, la tipologia, l'entità e le modalità di erogazione delle agevolazioni, le procedure di accesso e i criteri di valutazione.

La gestione finanziaria della Sezione "Valorizzazione dei luoghi del commercio" del Fondo sarà affidata a Finpiemonte S.p.A, in analogia a quanto già attuato con le sezioni "Artigianato", "Commercio" ed "Emergenze" e nel rispetto di quanto stabilito dalla citata Convenzione Quadro, con particolare riferimento all'art. 24, c. 3, recante "Criteri ed allocazione delle disponibilità liquide".

Tutto ciò premesso;

La Giunta regionale,

vista la L.R. n. 23 del 28/07/08 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

viste le LL.RR. nn. 28/99, 31/08 e 1//09 e s.m.i.;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

1. di istituire, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese e per le motivazioni specificate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiama, la nuova Sezione denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio" con trasferimento, a titolo definitivo, di parte delle risorse di cassa della Sezione Commercio per un importo complessivo pari a Euro 15.000.000,00;
2. di approvare le Misure e le linee di intervento finanziabili con la nuova Sezione "Valorizzazione dei luoghi del commercio" indicate nell'allegato "1" alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione dei Programmi degli interventi;

4. di destinare la quota di Euro 5.000.000,00 a copertura degli interventi ammessi a finanziamento per ciascuna annualità, disponendo la permeabilità delle risorse finanziarie tra le singole linee di intervento e le diverse annualità, al fine di un utilizzo ottimale delle disponibilità;
5. di prendere atto che interventi integrativi e complementari a quelli previsti dal presente atto potranno essere finanziati con le risorse di derivazione statale o regionale che si renderanno disponibili;
6. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere sul bilancio regionale.

La presente deliberazione, unitamente all'allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Sezione “Valorizzazione dei luoghi del commercio”**  
**Misure e Linee di intervento**

**Misura 1 - Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali**

*Linea di intervento.* Sostegno ai Comuni per la realizzazione di progetti di riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali consistenti nell'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e in interventi di arredo urbano, illuminazione pubblica e servizi destinati a favorire la fruibilità e l'accessibilità dell'area.

Gli interventi sono rivolti alla riqualificazione di spazi pubblici da destinare o da destinarsi ai mercati così come definiti all'art. 3, comma 3, lettere a) e b) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000. Si tratta delle manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o di merci al dettaglio. Trattasi altresì delle manifestazioni su area pubblica aventi cadenza ultramensile nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata. Gli interventi sono inoltre rivolti alla sistemazione di spazi pubblici, esterni alle aree mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività tramite l'assegnazione di gruppi di posteggi così come definiti all'art. 4, comma 1, lettera a) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000. Si tratta di gruppi di posteggi da un minimo di due a un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia quotidiana o su alcuni giorni della settimana.

*Fabbisogno finanziario per annualità:* euro 2.000.000,00

**Misura 2 - Realizzazione o recupero di strutture leggere aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi a manifestazioni fieristiche e mercati**

*Linea di intervento.* Sostegno ai Comuni per la realizzazione o recupero di strutture permanenti aperte destinate o da destinarsi contestualmente a:

- manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale e internazionale come definita agli artt. 2, 3, 4 e 5 della D.G.R. n. 15-3993 dell'11/06/2012 e presenti nel calendario fieristico regionale;
- mercati.

Le manifestazioni fieristiche sono definite all'art. 2 della L.R. n. 31 del 28/11/2008. Si tratta di attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei spazi espositivi, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.

I mercati sono definiti all'art. 3, comma 3, lettere a) e b) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000.

*Fabbisogno finanziario per annualità:* euro 1.500.000,00

**Misura 3 - Adeguamento di locali di proprietà comunale, non sedi di attività amministrative, destinati o da destinarsi a manifestazioni fieristiche**

*Linea di intervento.* Sostegno ai Comuni per l'adattamento di locali di proprietà comunale destinati o da destinarsi a manifestazioni fieristiche, consistente in interventi rispondenti alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza relative agli spazi aperti al pubblico.

Trattasi delle manifestazioni fieristiche definite dall'art. 2 della L.R. n. 31/08 che abbiano qualifica locale, regionale, nazionale e internazionale ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della D.G.R. n. 15-3993 dell'11/06/2012 e presenti nel calendario fieristico regionale.

*Fabbisogno finanziario per annualità:* euro 1.000.000,00

#### **Misura 4 - Acquisto di tensostrutture finalizzate ad ospitare manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti**

*Linea di intervento.* Sostegno ai Comuni o Unioni di Comuni, anche nel rispetto delle nuove disposizioni dettate dalla L.R. n. 11 del 28/09/12 recante "Disposizioni organiche in materia di Enti locali", per l'acquisto di tensostrutture destinate ad ospitare manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti.

Trattasi delle manifestazioni fieristiche definite dall'art. 2 della L.R. n. 31/08 che abbiano qualifica locale, regionale, nazionale e internazionale ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della D.G.R. n. 15-3993 dell'11/06/2012 e presenti nel calendario fieristico regionale.

*Fabbisogno finanziario per annualità:* euro 500.000,00